

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO  
DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE  
PER IL PERSONALE DELLA CONSOB  
CIG 8263465B08**

**CHIARIMENTI N. 3  
(III tranche chiarimenti)**

(La numerazione prosegue tenendo conto della numerazione di cui al documento “Chiarimenti n. 2”  
II tranche chiarimenti)

**Quesito n. 13**

Con riferimento alla Vostra risposta al quesito n. 8 (“Risposta al quesito n. 8 - In caso di offerta della Copertura Long Term Care il concorrente, conformemente a quanto indicato nel disciplinare di gara (art. 18.1), deve disporre della autorizzazione/ammissione per l’esercizio di tale attività (“polizze vita”, Ramo IV). Poiché l’attività oggetto di appalto sarà prestata in Italia, il concorrente, ove si tratti di operatore estero europeo, deve essere in possesso di autorizzazione alla prestazione delle coperture del Ramo IV (“polizza vita”, Ramo IV) valida in Italia. In conformità a quanto previsto dalla normativa di settore applicabile, l’autorizzazione conseguita in applicazione della normativa del proprio paese di origine, potrà considerarsi valida in Italia ove risultino rispettate le norme relative al cosiddetto regime di Passporting europeo.”) abbiamo preso contatto con l’Ivass che, riconoscendo l’esistenza di una problematica di diversa classificazione del rischio tra Paesi ad oggi non ancora del tutto risolta, suggerisce di seguire una prassi di trasparenza, pur in assenza di chiari dettami normativi. Siamo pertanto a chiedere il seguente ulteriore chiarimento al fine di definire la problematica con una soluzione non discriminatoria ma nel contempo il quanto più possibile trasparente per gli assicurati e per il mercato:

Si chiede conferma che un operatore economico estero, in possesso delle licenze vita ramo I e vita ramo IV nel proprio paese di origine, che abbia per il momento “passaportato” in Italia in regime di stabilimento la sola licenza vita ramo I, ove il rischio LTC fosse classificato nel proprio paese di origine come vita ramo I, possa legittimamente partecipare alla gara dimostrando il possesso di tale licenza vita ramo I in Italia. Al momento dell’esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione, l’operatore economico estero, produrrà a comprova la documentazione necessaria a dimostrare di avere nel frattempo richiesto ed ottenuto anche il passporting della licenza al ramo vita IV, utile al mero fine di aumentare il livello di trasparenza nei confronti degli assicurati italiani destinatari di coperture LTC e del mercato, pur continuando a seguire i principi di classificazione del rischio dettati dal proprio paese di origine come previsto dalla normativa vigente (Direttiva Solvency II).

**Risposta al quesito n. 13**

Con riferimento alla ulteriore richiesta di chiarimento sopra riportata, concernente il caso di offerta della copertura LTC, si conferma che un operatore economico estero, in possesso delle licenze vita ramo I e vita ramo IV nel proprio paese di origine, che abbia per il momento “passaportato” in Italia in regime di stabilimento la sola licenza vita ramo I, ove il rischio LTC fosse classificato nel proprio paese di origine come vita ramo I, può legittimamente partecipare alla gara dimostrando il possesso di tale licenza vita ramo I in Italia. Ai fini della stipula del contratto, in caso di aggiudicazione,

l'operatore economico estero, produrrà a comprova la documentazione necessaria a dimostrare di avere a quella data richiesto ed ottenuto anche il passporting della licenza al ramo vita IV.

#### **Quesito n. 14**

In funzione del criterio 3 e 4 dell'offerta tecnica, si richiede il dato aggregato di quanti degli attuali aderenti risultano coniugati/uniti e quanti hanno almeno un figlio disabile. Nel caso non fosse possibile restituire un dato puntuale, si richiede un percentuale il più attendibile possibile.

#### **Risposta al quesito n. 14**

A quanto consta, 379 aderenti alla Polizza Vita risultano essere “*coniugati/uniti civilmente*” (di cui 17 legalmente separati); 12 aderenti risultano avere almeno un figlio disabile (di cui 10 “*coniugati/uniti civilmente*” e 2 di “*stato libero*”).

#### **Quesito n. 15**

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Somme assicurate 2012-2017;
- 2) si chiede conferma che è possibile assicurare la commissione con una distinta polizza (diversa da dipendenti e pensionati). In caso affermativo, si chiede conferma che la polizza per la commissione è da presentare nello stesso momento in cui si presenta la polizza dei pensionati.
- 3) si chiede conferma che è possibile offrire alla commissione una prestazione in caso di invalidità con un limite di 75 anni;
- 4) si chiede conferma che è possibile offrire alla commissione una tariffa con premi calcolati in funzione dell'età;
- 5) visto che i mandati/nomine dei membri della commissione hanno durata di 7 anni e che ogni membro è stato nominato in anni diversi, come si pensa di gestire le nuove nomine e l'ingresso in assicurazione;
- 6) si chiede di definire quali sono le somme assicurate per i pensionati;
- 7) si chiede conferma che anche i membri della commissione possono chiedere un capitale assicurato fino a 4 volte la retribuzione;
- 8) si chiede conferma che le riders di raddoppio del capitale sono valide sia per membri della commissione che per i pensionati;
- 9) si chiede conferma che in caso di invalidità di un dipendente (in caso di invalidità il dipendente non lavora più in CONSOB), la prestazione in caso di morte non è pagata (quindi o una o l'altra);
- 10) si chiede conferma che nel caso in cui un dipendente diventa invalido, non può entrare nella polizza pensionato;
- 11) si chiede conferma che in caso di grave non autosufficienza viene pagata solo la LTC e non l'invalidità;
- 12) si chiedono informazioni su come è gestito un sinistro di una grave invalidità (scatta LTC o invalidità).

#### **Risposta al quesito n. 15**

- 1) Somme assicurate 2012-2017

#### **Risposta:**

ANNO	CAPITALE ASSICURATO
2012	92.729.349
2013	95.032.120
2014	96.738.894
2015	99.813.454
2016	105.192.620
2017	109.735.313

2) si chiede conferma che è possibile assicurare la commissione con una distinta polizza (diversa da dipendenti e pensionati). In caso affermativo, si chiede conferma che la polizza per la commissione è da presentare nello stesso momento in cui si presenta la polizza dei pensionati.

**Risposta:** Si rinvia alla risposta sub 3) al quesito n. 10 pubblicato nel documento Chiarimenti n. 2 (II tranche chiarimenti), che di seguito si riporta per pronto riferimento: *“La Polizza integrativa per la Commissione è una prestazione facoltativa e non incide sull’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 6, comma 1 dello Schema di contratto ‘La società aggiudicataria potrà applicare le medesime condizioni contrattuali ed economiche per dipendenti e pensionati risultanti dall’aggiudicazione anche ai componenti la Commissione che volessero aderire. L’adesione avverrebbe mediante distinte polizze con spese a totale carico degli stessi senza che Consob debba sopportare alcun onere in relazione a tale eventuale adesione’. Le prestazioni e i limiti di età sono gli stessi previsti per dipendenti e quiescenti”*.

Si conferma pertanto che, laddove l’Aggiudicatario (successivamente all’aggiudicazione) si determini ad offrire la suddetta copertura ai singoli componenti la Commissione, tale copertura sarà oggetto di distinte polizze rispetto a quella dei dipendenti e pensionati, sebbene possano essere offerte le medesime condizioni contrattuali ed economiche. Si fa presente, quindi, che, ai fini della stipula del contratto non occorre la presentazione di detta polizza.

3) si chiede conferma che è possibile offrire alla commissione una prestazione in caso di invalidità con un limite di 75 anni;

**Risposta:** V. risposta sub 2.

4) si chiede conferma che è possibile offrire alla commissione una tariffa con premi calcolati in funzione dell’età

**Risposta:** V. risposta sub 2.

5) visto che i mandati/nomine dei membri della commissione hanno durata di 7 anni e che ogni membro è stato nominato in anni diversi, come si pensa di gestire le nuove nomine e l’ingresso in assicurazione;

**Risposta:** V. risposta sub 2.

6) si chiede di definire quali sono le somme assicurate per i pensionati;

**Risposta:** Il capitale assicurato non può essere superiore a quello che risulta dall'ultima emissione sull'assicurazione temporanea di gruppo (v. Allegato 1.4 allo Schema di contratto, paragrafo "criteri di applicabilità della tariffa").

7) si chiede conferma che anche i membri della commissione possono chiedere un capitale assicurato fino a 4 volte la retribuzione

**Risposta:** V. risposta sub 2.

8) si chiede conferma che le riders di raddoppio del capitale sono valide sia per membri della commissione che per i pensionati;

**Risposta:** Per i pensionati si conferma; per i membri della commissione v. risposta sub 2.

9) si chiede conferma che in caso di invalidità di un dipendente (in caso di invalidità il dipendente non lavora più in CONSOB), la prestazione in caso di morte non è pagata (quindi o una o l'altra);

**Risposta:** Si conferma che il caso di invalidità permanente, ai sensi dell'art. 3, comma 3 dello Schema di contratto, e il caso morte sono alternativi tra loro.

10) si chiede conferma che nel caso in cui un dipendente diventa invalido, non può entrare nella polizza pensionato;

**Risposta:** Si conferma. Ai sensi dell'art 6, comma 2, dello Schema di contratto *“La Società si impegna inoltre a stipulare una polizza in favore dei dipendenti iscritti che maturino diritto alla pensione (non di inabilità) a carico della Consob o del Fondo cui il dipendente è iscritto a seguito dell'adesione al Programma di previdenza complementare della Consob, limitatamente al caso di morte e fino al raggiungimento di una età non superiore a 75 anni e per una durata massima di 15 anni.”*

11) si chiede conferma che in caso di grave non autosufficienza viene pagata solo la LTC e non l'invalidità;

**Risposta:** No. La Long Term Care è una copertura che può essere offerta in aggiunta e non in alternativa all'invalidità permanente.